

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2584)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1963 (V. Stampato n. 3849)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 febbraio 1963*

**Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali
e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per i fondi rustici classificati come coltivabili a prodotti annuali che non vengono coltivati e sui quali non si è effettuato il raccolto l'Amministrazione finanziaria può accordare una moderazione degli oneri tributari che gravano sui redditi dominicali e sui redditi agrari per l'anno successivo a quello nel corso del quale è cessata la coltivazione, in misura non superiore all'ottanta per cento.

La predetta moderazione non si applica per le particelle qualificate in catasto come boschi.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge la mancata coltivazione di un fondo si verifica quando nessun lavoro viene eseguito, durante l'annuale ciclo vegetativo agrario, sia per il suolo che per il soprassuolo, nonchè per la conservazione del capitale fondiario. Il fondo resta identificato dalle particelle catastali riportate in una stessa partita censuaria, che

siano contigue l'una all'altra, in modo da formare un unico appezzamento, secondo le risultanze della mappa catastale.

Art. 3.

La moderazione prevista dall'articolo 1 deve essere richiesta dai possessori al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con domanda vistata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui i fondi hanno cessato di essere coltivati.

Entro il 30 settembre dell'anno successivo i possessori debbono presentare allo stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette una denuncia della perdita del prodotto ordinario, che deve essere ripetuta entro il 30 settembre di ogni anno, sino a quando permane la mancata coltivazione dei fondi. La denuncia deve essere munita del visto di conferma dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura il quale certifica che la coltivazione del fondo non è avvenuta per l'impossibilità da

parte del possessore di coltivarlo. L'omessa o la ritardata presentazione di tale denuncia comporta la revoca della moderazione e il recupero degli oneri tributari.

Art. 4.

Per i fondi rustici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già verificate le condizioni per la concessione della moderazione, le richieste previste dall'articolo 3 debbono essere presentate entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla data suddetta.

Art. 5.

Il minor gettito dipendente dall'applicazione della presente legge sarà compensato con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento concernente modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata, di cui alla legge 31 ottobre 1961, n. 1196.